Documento firmato digitalmente
Il Relatore
ALDO ANTONUCCIO

Il Presidente
DOMENICO GUZZI

Sentenza n. 1179/2025
Depositata il 16/12/2025
Il Segretario
ROSY CANGERI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUZZI DOMENICO, Presidente
ANTONUCCIO ALDO, Relatore
VASQUEZ ANNA SALVATRICE MARI, Giudice

in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [redacted] depositato il 17/09/2025

proposto da

[redacted]

Difeso da
[redacted]
Salvatore Traina - [redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [redacted]

contro

Comune di Enna - Via Roma, 508 94100 Enna EN

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.enna.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. [redacted] IMU 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. [redacted] depositato il [redacted]

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: L'Avv. [redacted] insiste in atti per l'accoglimento del ricorso.

Resistente/Appellato: nessuno è presente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Col ricorso del presente grado di giudizio e con successiva memoria, [redacted] nata a [redacted] il [redacted] ed ivi residente in Via [redacted] rappresentata e difesa come indicato in atti, ha impugnato, contro il Comune di Enna, l'avviso di accertamento n. [redacted] del [redacted] (avente ad oggetto IMU 2019) notificatole il 27.05.2025.

Col ricorso proposto parte ricorrente adduce le seguenti motivazioni:

1) Maturata decadenza ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/06.

2) Carenza del presupposto impositivo ed errata applicazione dell'aliquota.

3) Errata applicazione della sanzione ex art. 13, comma 1, D. Lgs. 471/96.

Si è costituito in giudizio il Comune di Enna contro deducendo ai motivi di ricorso chiedendone il rigetto e ribadendo la legittimità della pretesa avanzata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento per l'assorbente motivo indicato al n.1) del ricorso proposto attese le argomentazioni esplicitate da parte ricorrente e soprattutto alla luce della sentenza n. 26921 del 07 ottobre 2025 con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo dichiarativo ai fini IMU non sussiste quando la variazione consiste nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile mediante lo strumento urbanistico generale adottato dal comune impositore dovendosi, in tal caso, considerare la eventuale violazione del contribuente come violazione sul versamento piuttosto che come omissione o infedeltà dichiarativa.

Conseguentemente per i terreni divenuti edificabili a seguito di variante urbanistica, l'ente può richiedere il pagamento dell'IMU per le annualità pregresse a debito nei limiti della decadenza, in quanto gli atti urbanistici comunali e le relative delibere collegate sono soggetti a forma di pubblicità legale e pertanto si presumono conoscibili dai contribuenti ed integrano essi stessi il presupposto impositivo.

Pertanto, poiché nel caso di specie l'iniziativa volta alla imposizione da parte del Comune di Enna risulta essere stata esperita oltre il termine decadenziale del quinquennio di legge, art. 1 comma 161 L. n. 296/06, valutata la natura assorbente delle considerazioni fin qui esposte, il ricorso deve ritenersi fondato e, per l'effetto, meritevole di accoglimento.

Le spese di giudizio, determinate nella misura indicata in parte motiva, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Trinutaria di primo grado di Enna accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Enna al pagamento delle spese di giudizio determinate in euro [redacted].